**ALL.1**

**ITER PROCEDIMENTALE DEL COMUNE**

L'Ufficiale di Stato Civile verificherà l’idoneità dei documenti presentati a corredo dell'istanza “*iure sanguinis*”, affinché l'interessato possa essere legittimato a richiedere l'iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l'istanza di riconoscimento “*iure sanguinis*”.

A tal fine l'interessato dovrà presentare **ISTANZA DI IDONEITA' DOCUMENTALE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA “IURE SANGUINIS”,**

Per la presentazione dell’istanza dovrà essere fissato un appuntamento all’Ufficio dello Stato Civile/servizio Cittadinanza.

**ATTENZIONE**

- ogni incontro è riservato ad UNA SOLA ISTANZA

- gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del limite delle pratiche mensili che potranno essere lavorate.

- consulenti o intermediari, NON potranno richiedere appuntamenti o effettuare il cambio degli appuntamenti dei cittadini richiedenti la cittadinanza italiana.

Il comune avrà tempo **10 giorni** per la valutazione preliminare dei documenti presentati e trasmetterne l'esito all'Ufficio Anagrafe e, per conoscenza agli interessati.

A seguito esito favorevole, di cui sopra, l'interessato potrà richiedere l'iscrizione anagrafica e presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza “*iure sanguinis*” presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Gubbio

L'istanza dovrà essere presentata in carta resa legale con marca da bollo da 16,00 euro.

**ATTENZIONE**

Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori dovranno verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso ed i periodi di soggiorno in area Schengen, non sarà possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. Sarà quindi necessario presentarsi di persona agli sportelli dell'Anagrafe.

Successivamente all'istanza, l'ufficio di Stato Civile accertata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, predisporrà una relazione per richiedere ai Consolati italiani competenti il rilascio del certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato.

Si informa che durante la fase istruttoria, qualora l'Ufficiale dello Stato Civile e/o qualche Consolato Italiano, coinvolto nel procedimento di riconoscimento, ravvisassero la necessità di effettuare verifiche più approfondite, potranno essere richiesti ulteriori documenti per gli accertamenti prescritti dalla legge.

Al termine della fase istruttoria, in caso di esito positivo, l’Ufficiale dello Stato Civile, concluderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisponendo la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

I figli minori, per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi, pertanto su richiesta del genitore verranno trascritti i relativi atti.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

[Legge 13.06.1912, n. 555 "Cittadinanza Italiana"](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1912-06-13;555)

[Legge 05.02.1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=)

[D.P.R. 03.11.2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396!vig=)

[Circolare del Ministero dell'Interno K 28.1 del 08.04.1991](https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza/circk28_1991.pdf)